

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 477

presentata dai Consiglieri regionali  
MORICONI - COCCO Pietro - COZZOLINO - COLLU - COMANDINI - DERIU - DEMONTIS -  
FORMA - LOTTO - MANCA Gavino - MELONI - PISCEDDA - SABATINI - SOLINAS Antonio -  
TENDAS - ZEDDA Paolo Flavio

il 22 gennaio 2018

Istituzione del Parco naturale regionale "Foresta Campidano"  
nei Comuni di Sinnai, Settimo San Pietro, Soleminis e Dolianova

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEL PROPONENTE

L'ambito boschivo per il quale si propone l'istituzione del Parco naturale regionale "Foresta Campidano" si estende per circa 1136 ettari, in un'area gestita dall'Agenzia FoReStas e ricompresa tra i Comuni di Sinnai, Settimo San Pietro, Soleminis e Dolianova che concorrono rispettivamente con 364 ha, 213 ha, 176 ha e 383 ha.

L'accesso principale è ubicato nella parte più meridionale dell'area boschiva, in località Sa Pira, confinante col centro abitato di Sinnai, distante circa 10 km dalla città capoluogo e poco più di 2 km dalla fermata della metropolitana leggera di Settimo San Pietro, il che lo rende facilmente raggiungibile anche attraverso l'utilizzo dei mezzi pubblici.

Un altro importante accesso conduce alla località di Mont'Arrubiu ed è situato sul lato nord occidentale, in territorio di Dolianova e a pochi km di distanza dal centro abitato di Soleminis.

Qui, ha sede il Centro di esperienza ed educazione ambientale strutturato per attività di informazione, documentazione e formazione, punto di riferimento per la programmazione e la progettazione di attività didattiche.

Il perimetro del parco è demarcato:

- a nord, dal tagliafuoco che fiancheggia una delle vette più elevate della foresta, quella di Bruncu Baraccu (655 m);
- a nord ovest, lungo il lato prospiciente il centro abitato di Dolianova, dal tagliafuoco che fiancheggia la vetta di Monte Terramala (486 m);

- a nord est, dal tagliafuoco che fiancheggia la vetta di Bruncu Cirronis (629 m) e la strada omonima;
- a sud est, dal tagliafuoco prospiciente il centro abitato di Sinnai;
- a sud ovest, dal tagliafuoco prospiciente il centro abitato di Soleminis e, nella parte più meridionale, le campagne di Settimo San Pietro.

L'area parco, così come precedentemente delimitata, confina nella parte settentrionale con un'ampia superficie demaniale estesa sul territorio di Dolianova, mentre sul versante orientale è contigua con l'area SIC di Santu Barzolu. Entrambe le superfici sono gestite dalla stessa Agenzia FoReStas.

L'esclusione di dette due superfici è dovuta a ragioni di carattere prudenziali, per la necessità che si ha di sviluppare un più ampio e complesso processo di condivisione con l'intero sistema dell'associazione e degli operatori, sia pubblici che privati, al fine di valutare l'opportunità dell'eventuale ulteriore estensione della stessa area parco ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 394 del 1991.

Il rilievo collinare di Bruncu Mogumu (334 m), distante circa 3 km dall'ingresso di Sa Pira, contiene il rudere dell'ex ristorante La Baita, distrutto in un terribile incendio che nel 1997 incenerì oltre 600 ettari di bosco.

Tale rilievo, in virtù anche della straordinaria posizione panoramica di cui gode verso il golfo di Cagliari, è oggetto, da sempre, di notevole attenzione, appassionati dibattiti pubblici e grandi aspettative di rilancio in termini di fruibilità e valorizzazione del complesso.

I vincoli introdotti dal PPR limitano la possibilità di utilizzo delle aree e dei manufatti esistenti: ciò impone uno sforzo collettivo finalizzato alla ricerca di soluzioni in grado di conciliare l'esigenza di tutela ambientale e l'opportunità d'utilizzo sostenibile di un'area così importante.

Bruncu Mogumu è anche un sito di altissima rilevanza storico culturale, quindi sottoposto ai relativi vincoli archeologici, introdotti a seguito degli importanti rinvenimenti, avvenuti a partire dal 1996, dei resti di un edificio, forse, di culto e di oggetti riconducibili a culture che spaziano dall'epoca nuragica a quella fenicio punica (VIII-VI a.c.).

Tali rinvenimenti sono, con molta probabilità, i segni del passaggio di uno dei più antichi tracciati che collegavano Cagliari con il Sarrabus e il Gerrei e di cui storicamente si parla per la prima volta nella *Cosmographia* dell'Anonimo Ravennate (VII secolo d.c.), opera in cui sono rielaborati itinerari esistenti riportanti l'assetto viario e la distribuzione dei centri in età romana e conservatisi in epoca altomedioevale.

Uno di questi itinerari è, appunto, quello ancora esistente che da Sinnai conduce al Monte Genis, crocevia tra il Sarrabus e il Gerrei, e che collegava Cagliari con Villaputzu.

L'omogeneità culturale e delle frequentazioni umane coeve, risultate dai rinvenimenti effettuati nelle aree collegate da questo antico itinerario, potrebbero essere la conferma di un loro collegamento risalente addirittura al Nuragico, come dimostra anche la dislocazione di numerose torri nuragiche lungo il tracciato, facilmente riconducibili alla funzione di protezione e controllo della via di collegamento.

Questa strada ha continuato a costituire il principale collegamento tra Cagliari e il Sarrabus fino alla costruzione, a partire dalla fine dell'800, di quella che nel 1928 divenne ufficialmente la strada statale n. 125 per poi mantenere la funzione di collegamento locale con la zona interna del Gerrei (strada comunale Sinnai-Villasalto).

Su questo antichissimo itinerario confluiva la vecchia strada proveniente dal Parteolla, tuttora esistente, a significare una rete di comunicazione importante tra i primi insediamenti umani della zona.

Interessante anche osservare come, nel cuore della pineta, lungo un'antica strada che collegava Sinnai con Soleminis, in località "Terra Is Schirrus", a poca distanza da Bruncu Mogumu, sia censito dalla Sovrintendenza per i beni archeologici un pozzo sacro, luogo di culto nuragico, meta dei pellegrini dell'epoca e luogo in cui, nei giorni di festa, accorrevano le tribù vicine per rinnovarsi, a vicenda, patti di alleanza e di amicizia e per fare scambio di merci.

Così, quest'area, oggi particolarmente pregiata dal punto di vista naturalistico-ambientale, ha costituito per millenni un importante crocevia tra ere e culture diverse, sino a testimoniare le incredibili memorie del passato che custodisce ancora oggi alla stregua di uno straordinario documento storico.

Proprio la riscoperta di questa funzione di collegamento e la condivisione di una prospettiva di valorizzazione e sviluppo strategico dell'area boschiva, potrebbe consentire alle comunità limitrofe, che nel frattempo si sono sviluppate, una nuova opportunità di relazione e crescita.

Il corpo storico della foresta demaniale, acquisito dall'amministrazione forestale intorno al 1900 per l'avvio dei lavori di rimboschimento proseguiti poi nei decenni successivi, è costituito in particolare da pino d'Aleppo, da sughere, leccio oltre che, da formazioni spontanee di macchia mediterranea, quali olivastri, lentisco, corbezzolo, mirto, ginepro e altre specie ancora. In giro per i sentieri più interni, ma anche per le vie principali, non è difficile incontrare esemplari di cinghiale sardo, oltre lepri, varie specie di uccelli migratori, quaglie e pernici.

Tale ricchezza naturalistico-ambientale fa del complesso forestale un patrimonio di particolare rilevanza non soltanto per la sua estensione, ma anche per la localizzazione geografica, di raccordo, per un verso, col territorio montano dominato dai monti Genis e Serpeddè e, per l'altro, col centro urbano della Città metropolitana di Cagliari di cui i Comuni di Sinnai e Settimo San Pietro fanno parte.

Da sempre la pineta è meta di visitatori provenienti dal capoluogo e dalle aree limitrofe, per via delle sue caratteristiche che la rendono particolarmente idonea per l'attività sportiva, escursionistica, ricreativa, ma anche per scopi didattici e di educazione ambientale.

È, però, l'accresciuta concezione del paesaggio che fa, oggi, di questo bene, un patrimonio dal valore non solo ambientale, ma anche culturale, sociale e identitario, tant'è che sono sempre più frequenti le iniziative spontanee finalizzate oltre che alla fruibilità sportiva e ricreativa del bosco, anche agli scopi educativi e didattici che il contesto naturalistico, ambientale e archeologico offre. Non più, quindi, un'opinione esclusivamente estetica dell'ambiente che privilegia il bel panorama da osservare, ma una elaborazione più complessa del paesaggio che considera tutti i valori che in esso sono contenuti.

Per questo, appare sempre più impellente la necessità dell'istituzione di una forma di governo di questo complesso che, nel contempo, è naturalistico-ambientale e storico-culturale, per elevare le soglie di guardia ai fini di tutela; garantire un adeguato e continuo processo di rinaturalizzazione, ripristino e creazione del paesaggio; favorire azioni volte a una prospettiva di sviluppo sostenibile a valenza ambientale, sociale, ma anche economica.

Una strategia organica, insomma, che richiede mirate e qualificate azioni di pianificazione dell'area boschiva, ma che potrebbe costituire l'occasione per lo sviluppo di un progetto strategico territoriale più complesso da espandersi intorno e oltre l'idea e il perimetro del parco naturale, per coinvolgere, progressivamente, altri soggetti istituzionali, oltre che sociali, associativi e produttivi locali.

L'obiettivo di tutela della risorsa naturalistico-ambientale e lo sviluppo socio economico del territorio, così come l'idea del parco è intesa, interpreta il desiderio diffuso di tutela e valorizzazione ambientale e interseca la linea e la strategia delle politiche ambientali comunitarie, fortemente incenti-

vate attraverso la decisa azione legislativa e finanziaria della UE su misure diverse tra le quali emergono, appunto, quelle agro-ambientali e forestali.

In Italia, l'azione incentivante le stesse misure, trova i principali strumenti di programmazione nel Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale, cofinanziato dal fondo FEASR nei programmi di sviluppo rurale (PSR) regionali, il Quadro strategico nazionale (QSN) cofinanziato dai fondi strutturali dei piani operativi regionali e interregionali (PO) e con risorse del Fondo aree sottosviluppate (FAS) per il Programma attuativo nazionale (PAN) "Competitività sistemi agricoli rurali".

A ciò si aggiungono i benefici derivanti dalla legislazione statale, come le misure di cui all'articolo 7 della legge n. 394 del 1991, la norma quadro sulle aree protette, ribadite anche nella presente proposta di legge, e che stabiliscono, ad incentivazione, priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali a "favore dei comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco regionale, così come a favore dei privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco naturale di cui fanno parte".

È evidente come tali misure incentivanti stimolino l'inclusione di altre superfici, al momento escluse dal presente progetto di legge, ma l'esperienza naufragata della legge regionale n. 31 del 1989 in cui il tentativo di istituire una serie di parchi regionali fu percepito più come il rischio di un esproprio dei territori a danno delle comunità, invece che una straordinaria opportunità, impone un approccio diverso e la creazione di un processo realmente condiviso.

Nel frattempo, però:

- a) la domanda crescente di fruizione del bosco, in un contesto urbano e socio-economico particolare come quello della città metropolitana, di cui lo stesso bosco è parte integrante, e che i prossimi anni conoscerà importanti e ulteriori sviluppi infrastrutturali;
- b) la consapevolezza di un patrimonio naturalistico ambientale di tale pregio, ma con enormi margini di miglioramento, conservazione e ripristino naturalistico;
- c) la possibilità di un'azione organica e sinergica tra le istituzioni locali e l'Agenzia FoReStas che, istituita con la legge regionale n. 8 del 2016, ha le competenze e le risorse professionali di cui il parco necessita;
- d) l'opportunità del coinvolgimento strutturato del mondo associazionistico e del volontariato locale, caratterizzato da eccellenze nei settori della prevenzione, della tutela della natura e dell'ambiente; delle attività di protezione civile e antincendio; dello sport e della cultura;
- e) la necessità di governare con adeguatezza una tale straordinaria occasione di crescita generale, impongono alle comunità locali di compiere il massimo sforzo possibile al fine dell'individuazione delle soluzioni istituzionali e delle conseguenti azioni di pianificazione e programmazione più idonee per il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione e tutela del paesaggio concepito, come è stato già detto, considerando tutti i valori che in esso sono contenuti e che vanno ben oltre lo straordinario patrimonio naturalistico e ambientale.

I punti maggiormente significativi del disegno di legge istitutivo del Parco naturale regionale "Foresta Campidano" vengono di seguito elencati.

Capo I - con gli articoli 1 e 2 si dettano le disposizioni generali per assicurare la gestione unitaria del complesso degli ecosistemi presenti nell'area del parco, attraverso l'istituzione del parco, che garantirà la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili.

Capo II - con gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, relativi all'organizzazione del parco, si sono definiti gli organi di gestione dell'ente, dove è stata garantita la partecipazione degli enti locali all'istituzione del parco ed è stata loro demandata la scelta della forma giuridica dell'ente, nel rispetto della normativa vigente, la delimitazione e la gestione dell'area protetta. Nell'individuare gli organi del parco si è agito

in un'ottica di semplificazione e di riduzione degli apparati. Si sono concentrate le attività di predisposizione ed approvazione degli atti, degli strumenti di organizzazione, di regolamentazione e di pianificazione dell'ente, in un unico organismo denominato Assemblea del parco (articolo 5); dell'Assemblea, con diversi gradi di rappresentanza nelle votazioni deliberative, fanno parte gli stessi comuni, con una capacità di voto determinata in funzione della popolazione residente e del territorio conferito da ciascuno di essi all'area protetta (Sinnai 30 per cento; Dolianova 22.5 per cento; Settimo San Pietro 15 per cento; Soleminis 7.5 per cento), la Regione con il 10 per cento, la città metropolitana di Cagliari 6 per cento, l'Unione dei comuni del Parteolla e l'Agenzia FoReStas rispettivamente con il 4 e 5 per cento ciascuno.

L'assemblea, se lo ritiene necessario, può eleggere al proprio interno un vice presidente ed una giunta esecutiva (articolo 5, comma 4), secondo modalità e con funzioni stabilite nello statuto dell'ente parco.

Il presidente del parco (articolo 6) è eletto da e fra i membri dell'assemblea.

I membri dell'assemblea e il revisore dei conti (articolo 7) operano a titolo onorifico, in ottemperanza alla legge dello Stato n. 122 del 2011. Sempre nell'intento di semplificare si è demandata all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente la nomina per decreto degli organismi del parco.

Il direttore del parco (articolo 8) è scelto a seguito di selezione ad evidenza pubblica per titoli e colloquio.

Capo III - con gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, relativi alla programmazione e gestione delle attività del parco, si sono dettagliatamente definiti tre fondamentali strumenti di pianificazione, programmazione e gestione dell'attività del parco: piano del parco (articolo 11), regolamento del parco (articolo 14) e programma di sviluppo economico e sociale del parco (articolo 13). Rispettivamente al piano, sono stabilite, nello specifico, le finalità e i contenuti, e si potrà, tra l'altro, prevedere l'individuazione di aree contigue al parco stesso e la disciplina delle medesime, e ancora, individuare terreni di proprietà privata su cui esercitare il diritto di prelazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso del bene. Sono state definite, inoltre, l'efficacia giuridica del piano del parco, le procedure di adozione e della definitiva approvazione, riservata, quest'ultima, così come per il regolamento del parco e per il programma di sviluppo economico e sociale, all'Assessore regionale della difesa, dell'ambiente. Il regolamento del parco dovrà indicare le modalità delle attività consentite, i divieti e le eventuali deroghe, in conformità alle previsioni del piano e della normativa di settore. L'altro importante strumento previsto dal disegno di legge riguarda il piano pluriennale di sviluppo economico e sociale del parco (articoli 13 e 15 della legge regionale n. 31 del 1989 e articolo 14, comma 2, della legge n. 394 del 1991), finalizzato a correlare l'obiettivo fondamentale di tutela e conservazione ambientale, con le esigenze di valorizzazione e di attivazione dello sviluppo economico, anche al fine dell'auto finanziamento.

Per le finalità di cui sopra, l'ente di gestione identifica e tutela, a termini di legge, un marchio tipico di qualità (articolo 14, comma 4, della legge n. 394 del 1991), da concedere a servizi e prodotti locali che soddisfino le finalità del parco. In questo capo (articolo 16), sono definiti il ruolo e le modalità di collaborazione tra l'Agenzia FoReStas e l'ente di gestione del parco.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Capo I

#### Disposizioni generali

#### Art. 1

##### Istituzione del Parco naturale regionale di "Foresta Campidano"

1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce il Parco naturale regionale di "Foresta Campidano" nel Comune di Sinnai.

2. Il Parco naturale regionale di "Foresta Campidano" comprende un'area di alto valore naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, connotata anche dalla presenza di attività antropiche che la Regione autonoma della Sardegna intende valorizzare e tutelare.

3. Il parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi presenti nel suo territorio, garantendo la conservazione della biodiversità e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione, la promozione e lo svolgimento di attività scientifiche e di didattica ambientale, l'esercizio di attività ludico ricreative, sportive, produttive compatibili e la riqualificazione di opere e manufatti esistenti.

4. Il parco, con riferimento alla possibilità di individuazione delle aree contigue al parco stesso e la disciplina delle medesime ai sensi dell'articolo 32, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), prevista all'articolo 11 comma 3, persegue l'obiettivo della salvaguardia, della qualificazione, della valorizzazione e del rafforzamento delle attività agrosilvo-pastorali, promuove ed incentiva l'adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale, al fine di ottenere produzioni biologiche e di qualità.

5. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale di "Foresta Campidano" sono:

a) tutelare il patrimonio ambientale del territorio attraverso la realizzazione di

interventi di ripristino e rinaturalizzazione del paesaggio ove degradati;

- b) promuovere attività di ricerca scientifica, di monitoraggio ambientale e di formazione, finalizzate alla conservazione della biodiversità quali:
  - 1) monitoraggio delle componenti ambientali del territorio e delle pressioni che incidono negativamente sulla biodiversità (monitoraggio dell'inquinamento e dello stato degli indicatori biologici dell'ecosistema boschivo);
  - 2) organizzazione, anche d'intesa con la Regione e la città metropolitana di Cagliari, di speciali corsi di formazione per le diverse attività di interesse del parco, compresa quella delle guide turistiche, ambientali-escursionistiche, accompagnatori turistici, con il rilascio di titoli riconosciuti;
- c) promuovere un modello di sviluppo ecosostenibile, che non alteri l'ambiente e le risorse naturali, che incentivi la riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili con le finalità della presente legge, anche al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti attraverso la:
  - 1) promozione ed incentivazione del settore agro-silvo-pastorale, anche tramite l'adozione di tecniche colturali biologiche e a basso impatto ambientale;
  - 2) allestimento di infrastrutture ed incentivazione di iniziative per la mobilità lenta;
  - 3) promozione di attività culturali per il tempo libero, nella salvaguardia degli ambienti fluviali e boschivi e nella garanzia della manutenzione, contrastando eventuali processi di abbandono;
  - 4) agevolazione, anche in forma di cooperativa, di attività produttive compatibili, con particolare riferimento alla produzione artigianale tradizionale ed agro-silvo-pastorale;
  - 5) promozione e gestione di servizi turistici, culturali, sociali, sportivi collegati alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura;

- 6) individuazione di forme di agevolazione a favore dei cittadini residenti nel territorio comunale del parco, attraverso l'utilizzo delle risorse naturali, in favore dell'occupazione;
  - 7) valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale, attraverso la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità e delle attività agricole condotte secondo i criteri di sostenibilità;
- d) tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico, storico-architettonico diffuso e difendere le tipicità, le tradizioni e la cultura locale attraverso la promozione di azioni di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori verso azioni di conservazione e gestione del patrimonio naturale e culturale, anche attraverso le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 della legge n. 394 del 1991.

6. Il parco contribuisce all'armonico sviluppo economico dell'intero territorio.

7. Il parco è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale e gestionale, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

## Art. 2

### Delimitazione del parco

1. Il Parco naturale regionale di "Foresta Campidano", di seguito denominato "parco", si estende nei territori dei Comuni di Sinnai, Settimo San Pietro, Soleminis e Dolianova, secondo la delimitazione provvisoria indicata in cartografia di cui all'allegato A, che interessa una superficie complessiva pari a 1136 ha di territorio di cui Sinnai 364 ha; Settimo San Pietro 213 ha; Soleminis 176 ha; Dolianova 383 ha.

2. La delimitazione di cui al comma 1 può essere modificata in sede di approvazione del piano del parco di cui all'articolo 11.

3. La perimetrazione indicata nella cartografia di cui all'allegato A costituisce la base di riferimento per il successivo reperimento di aree da includere nel parco ai sensi dell'articolo 32

della legge n. 394 del 1991 e anche in previsione dell'adesione di comuni limitrofi, che conferiscono per le finalità del parco loro territori, a condizione che sia mantenuta la contiguità delle aree e la continuità del perimetro.

4. I confini del parco sono resi visibili sul terreno mediante l'apposizione, sul perimetro esterno e lungo le strade d'accesso al parco, di apposite tabelle.

## Capo II

### Organizzazione del parco

#### Art. 3

##### Organi del parco

1. L'ente parco ha personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel Comune di Sinnai.

2. Sono organi dell'ente:

- a) l'assemblea del parco;
- b) il presidente dell'assemblea;
- c) il revisore dei conti.

3. Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi del parco sono disciplinate dalla presente legge e dallo statuto dell'ente.

4. I membri dell'assemblea e il presidente svolgono i compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto a titolo gratuito.

#### Art. 4

##### Statuto

1. Lo statuto dell'ente, in conformità alla presente legge, stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione interna e di gestione del parco.

2. Lo statuto prevede la costituzione e le modalità di funzionamento di organi di consulenza tecnico-scientifica e di organi di rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale e delle categorie sociali ed economiche locali.

3. Lo statuto è predisposto dall'assemblea entro sei mesi dalla data d'insediamento, ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. Nel caso di mancata approvazione, da parte degli organi del parco, dello statuto nel termine prescritto, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente attiva la procedura per i controlli sostitutivi per gli enti locali.

## Art. 5

### Assemblea del parco

1. L'assemblea è costituita:

- a) dal sindaco della città metropolitana di Cagliari o da un suo delegato;
- b) dai sindaci dei Comuni di Sinnai, Settimo San Pietro, Soleminis e Dolianova, nei cui territori è ricompresa l'area del parco;
- c) dall'amministratore unico dell'Agenzia FoReStas o da un suo delegato;
- d) dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o da un suo delegato;
- e) dal presidente dell'Unione dei comuni del Parteolla.

2. L'assemblea per il primo insediamento è nominata con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, i componenti e i loro rappresentanti decadono allo scadere del mandato elettivo e subentrano per titolo i nuovi eletti.

3. L'assemblea elegge, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, il proprio presidente, che assume il ruolo di presidente del parco. Il presidente provvede a convocarla almeno tre volte l'anno e quando richiesto dai rappresentanti di almeno un terzo delle quote di partecipazione. La convocazione per il primo insediamento dell'assemblea è effettuata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

4. L'assemblea può eleggere, al proprio interno, un vice presidente ed eventualmente una giunta esecutiva formata da tre componenti, compreso il presidente dell'assemblea, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'ente parco.

5. All'assemblea compete:

- a) formulare gli indirizzi relativamente alle

- attività tecniche e amministrative dell'ente parco;
- b) predisporre e approvare la proposta di statuto;
  - c) predisporre il piano del parco, il programma di sviluppo economico e sociale ed il regolamento, tutti da sottoporre all'approvazione finale della Regione;
  - d) predisporre ed approvare il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il conto consuntivo;
  - e) nominare il direttore del parco;
  - f) approvare la dotazione organica e il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente;
  - g) designare i revisori dei conti.

6. La direzione del parco fornisce all'assemblea il necessario servizio di segreteria tecnico-amministrativa. I componenti dell'assemblea durano in carica per un periodo corrispondente al mandato elettivo nell'ente di provenienza.

7. Alle riunioni dell'assemblea partecipa, senza diritto di voto, il direttore del parco.

8. Ai fini dell'assunzione degli atti di competenza dell'assemblea le quote di partecipazione attribuite a ciascun componente sono così determinate:

- a) 10 per cento alla Regione;
- b) 6 per cento alla città metropolitana di Cagliari;
- c) 5 per cento all'Agenzia FoReStas;
- d) 30 per cento al Comune di Sinnai;
- e) 15 per cento al Comune di Settimo San Pietro;
- f) 7,5 per cento al Comune di Soleminis;
- g) 22,5 per cento al Comune di Dolianova;
- h) 4 per cento all'Unione dei Comuni del Parteolla.

9. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la partecipazione dei componenti che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione; in caso di parità prevale il voto del presidente.

## Art. 6

### Presidente del parco

1. Il presidente del parco eletto ai sensi

dell'articolo 5, è nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e dura in carica tre anni, e comunque non oltre il mandato nell'ente di provenienza, il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente ed esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto e dalla presente legge.

#### Art. 7

##### Organo di controllo

1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità del parco sono esercitati da un revisore dei conti, scelto dall'assemblea tra i revisori legali iscritti nei registri previsti dalla normativa vigente.

2. Il revisore dei conti è nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del parco con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici e sulla base dei regolamenti dell'ente parco. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.

#### Art. 8

##### Direttore del parco

1. Il direttore del parco, di seguito denominato direttore, è nominato dall'assemblea del parco a seguito di selezione ad evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea, di comprovata professionalità ed esperienza, preferibilmente almeno quinquennale nella gestione e nel coordinamento di strutture organizzative complesse, presso organismi privati o enti pubblici, possibilmente con esperienze maturate nella gestione di progetti finanziati con risorse comunitarie; per la nomina del primo direttore del parco le procedure di selezione sono gestite dal comune in cui ha sede legale il parco; successivamente provvede una apposita commissione nominata dal presidente.

2. Il direttore è incaricato per un periodo massimo di cinque anni, allo scadere dei quali decade automaticamente; egli può partecipare al-

la successiva selezione.

3. Al direttore spetta il trattamento economico stabilito dall'assemblea del parco, che non deve superare il trattamento economico stabilito per i dirigenti degli enti locali. Il rapporto di lavoro del direttore è disciplinato con contratto di diritto privato.

4. Il direttore ha la responsabilità gestionale, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza.

5. Il parere di legittimità del direttore è obbligatorio ed è formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti di gestione e su quelli che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale.

#### Art. 9

##### Servizi e personale del parco

1. Il parco si dota di una propria struttura tecnico-amministrativa posta alle dipendenze del direttore e la sua articolazione e organizzazione sono definite nello specifico regolamento.

2. Il parco può avvalersi sia di personale proprio, sia di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici.

3. Il personale dell'Agenzia FoReStas, che opera nel territorio del parco, svolge la propria attività al servizio funzionale del parco, sulla base di specifica intesa tra la direzione del parco e la direzione dell'Agenzia stessa.

4. Per la gestione dei servizi e delle attività economiche del parco, con esclusione della vigilanza, l'ente parco può avvalersi di soggetti privati o stipulare convenzioni con enti pubblici.

### Capo III

#### Programmazione e gestione delle attività del parco

##### Art. 10

###### Strumenti di pianificazione e programmazione

1. Il parco persegue le finalità di cui all'articolo 1 dotandosi dei seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:

- a) il piano del parco;
- b) il programma di sviluppo economico e sociale;
- c) il regolamento del parco.

##### Art. 11

###### Piano del parco. Finalità e contenuti

1. Il piano del parco, di seguito denominato piano, è lo strumento di tutela dei valori naturali, ambientali, storico culturali e demografici del parco, disciplina l'organizzazione del territorio in relazione agli usi compatibili, suddividendolo in base al diverso grado di protezione.

2. Il piano dispone in particolare:

- a) l'organizzazione generale del territorio, la sua articolazione in sub aree, con la definizione dei vincoli e degli usi consentiti, in virtù delle esigenze di tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali presenti, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme applicative;
- b) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai diversamente abili e agli anziani;
- c) le tipologie, le modalità costruttive di opere e manufatti e i materiali consentiti, le modalità di conservazione, ristrutturazione e manutenzione delle strutture e infrastrutture esistenti, le modalità di esercizio delle attività produttive compatibili con il parco.

3. Il piano, sulla base di formali intese tra l'ente parco e il comune di Sinnai, può prevedere l'individuazione delle aree contigue al parco stesso e la disciplina delle medesime ai sensi dell'articolo 32, della legge n. 394 del 1991.

4. Il piano può individuare terreni di proprietà privata su cui esercitare il diritto di prelazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso del bene.

#### Art. 12

##### Piano del parco: procedure di approvazione ed efficacia giuridica

1. Il piano è approvato dall'assemblea dell'ente parco entro due anni dalla sua costituzione ed è adottato dalla Giunta regionale entro i successivi sei mesi. Il piano è reso esecutivo con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione e consultazione dei soggetti interessati, il piano è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica secondo le disposizioni vigenti.

3. Il piano del parco è soggetto a periodiche verifiche e ad eventuali aggiornamenti con frequenza non superiore a cinque anni.

4. Le varianti al piano sono approvate con le procedure previste ai commi 1, 2 e 3.

5. Il piano è coerente al Piano paesaggistico regionale (PPR) e al Piano di assetto idrogeologico (PAI), e ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

6. Le prescrizioni del piano sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati, che svolgono o intendono svolgere attività disciplinate dal piano stesso.

## Art. 13

## Programma di sviluppo economico e sociale

1. Il programma di sviluppo economico e sociale, di seguito denominato programma, nel rispetto delle previsioni del piano, individua le modalità per la promozione e la valorizzazione delle attività produttive compatibili, i servizi erogabili e ogni altra attività diretta a garantire lo sviluppo economico e sociale sostenibile del parco.

2. Il programma è finalizzato a correlare l'obiettivo fondamentale di tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali del parco con le esigenze di fruizione, di valorizzazione e di promozione dello sviluppo economico, anche al fine dell'auto finanziamento.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'ente parco identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità da concedere, attraverso specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

4. Il programma ha validità triennale e può essere annualmente aggiornato.

5. Il programma è approvato ed adottato dall'assemblea dell'ente parco entro due anni dalla sua costituzione, ed è approvato in via definitiva entro sei mesi dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

## Art. 14

## Regolamento del parco

1. Il regolamento del parco, di seguito denominato regolamento, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'ente parco anche contestualmente all'approvazione del piano, e comunque entro e non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Il regolamento disciplina in particolare:

- a) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizi e agro-pastorali;
- b) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- d) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica;
- e) i limiti delle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- f) lo svolgimento delle attività, da affidare a interventi di occupazione giovanile di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche e al servizio civile;
- g) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap ed anziani.

3. Nel parco sono vietate le attività e le opere che compromettono la salvaguardia del paesaggio e degli elementi naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; il danneggiamento delle specie vegetali, e l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali; l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, e l'asportazione di minerali.

4. È consentita e regolamentata la raccolta delle specie vegetali di interesse tradizionale.

5. È consentita la realizzazione di opere e manufatti purché consentite dalle norme del PPR e del PAI.

6. Sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti reali delle collettività locali.

7. Il regolamento stabilisce, inoltre, le eventuali deroghe ai divieti; esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente parco. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire per l'iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'ente parco.

8. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente parco entro due anni dalla sua costituzione, ed è approvato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente entro

quaranta giorni dalla richiesta e pubblicato sul BURAS.

#### Art. 15

##### Accordi di programma

1. Il Presidente della Regione promuove, per gli effetti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), accordi di programma tra Regione, ente parco ed enti territoriali locali interessati, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse finanziarie per l'attuazione del programma di sviluppo economico e sociale.

2. La Giunta regionale può promuovere l'applicazione dell'articolo 6 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale), in sede di predisposizione dei bilanci annuali o pluriennali di spesa, mediante l'attribuzione di premialità o priorità nei contributi e negli incentivi, già previsti dalla legislazione vigente, nei settori indicati dal citato articolo 6 della legge regionale n. 31 del 1989.

#### Art. 16

##### Agenzia FoReStas

1. L'Agenzia FoReStas fornisce, nei limiti delle proprie competenze, l'assistenza tecnica necessaria per la definizione ed attuazione del piano del parco e del programma di sviluppo economico e sociale, nei quali si tiene conto delle attività di programmazione, valorizzazione e gestione del patrimonio forestale di cui l'Agenzia è titolare.

2. Tutti gli atti di programmazione e di gestione, che incidono sul patrimonio forestale ricompreso nel territorio del parco, sono preventivamente sottoposti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente parco, in coerenza con il piano del parco.

## Art. 17

## Poteri di controllo dell'ente parco

1. Il direttore del parco, qualora sia esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dai nulla osta rilasciati, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali, a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori, in caso di costruzione o trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza, il direttore del parco, entro un congruo termine, provvede all'esecuzione, in danno degli obbligati, secondo la procedura di legge, al fine di recuperare le relative spese.

## Art. 18

## Nulla osta

1. Nelle aree del parco è prescritto, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal piano e dal regolamento del parco, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 146 del decreto legislativo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il preventivo nulla osta da parte dell'ente parco. Il nulla osta è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dal direttore del parco entro sessanta giorni dalla richiesta. Il direttore del parco, nello stesso termine, può richiedere integrazioni per una sola volta e rinviare, di ulteriori trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i termini di rilascio del nulla osta.

2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nulla osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali è prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nulla osta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dall'ente parco o a seguito di conferenza di servizio convocata dall'ente parco, entro sessanta giorni dalla ri-

chiesta. Il direttore, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può chiedere integrazioni per una volta sola, e rinviare di ulteriori trenta giorni dal ricevimento delle stesse i termini di rilascio del nulla osta.

4. L'ente parco pubblica, nelle forme previste dalla legge, l'elenco dei nulla osta rilasciati.

#### Art. 19

##### Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale

1. In caso di grave disavanzo, gravi violazioni di legge, gravi irregolarità di gestione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e previa deliberazione della Giunta regionale, il Presidente della Regione procede allo scioglimento dell'assemblea ed alla revoca del presidente e nomina un commissario straordinario che provvede in via sostitutiva alla gestione del parco.

2. Per mancata ottemperanza degli specifici adempimenti previsti dalla presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario ad acta.

3. In caso di grave pericolo di danno ambientale nel territorio del parco e constatata l'inadempienza degli organi del parco, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emana ordinanze contingibili ed urgenti e può attivare le procedure dei commi 1 e 2.

#### Capo IV

##### Disposizioni in materia di patrimonio

#### Art. 20

##### Entrate del parco

1. Le entrate del parco sono costituite da:

- a) contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) contributi dell'Unione europea;
- c) contributi della Regione autonoma della

Sardegna;

- d) contributi degli altri soggetti partecipanti all'ente parco;
- e) contributi e finanziamenti di specifici progetti;
- f) lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti e tariffe provenienti da forniture di servizi, da concessioni e da attività economiche, e dai proventi delle sanzioni, ed ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione dell'ente con un contributo annuale.

3. La partecipazione finanziaria ordinaria dei soggetti che concorrono alla costituzione dell'ente parco è determinata dallo statuto.

4. L'ente parco ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

## Capo V

Norme di salvaguardia, tutela e sanzioni

### Art. 21

Norme di salvaguardia provvisorie

1. Fino all'approvazione del piano del parco e dei relativi regolamenti, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, sono vietate le seguenti attività:

- a) effettuare dicioccamenti, dissodamenti, decespugliamenti, arature in terreni con pendenze superiori al trentacinque per cento e comunque l'esportazione di massa vegetale evoluta, in grado di proteggere adeguatamente il suolo;
- b) raccogliere fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;
- c) effettuare nuovi interventi che modificano l'assetto idrogeologico del territorio; sono ammesse le opere in alveo e gli interventi idraulici di messa in sicurezza per la mitigazione del rischio idraulico, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte e nel rispetto delle normative vigenti, in materia di difesa del

suolo, tutela delle acque, sicurezza idraulica, salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'alveo e mantenimento della varietà e molteplicità delle biocenosi fluviali e riparie;

- d) creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi non prevista dai piani e programmi regionali;
- e) realizzare nuovi insediamenti, che diano luogo a immissioni in atmosfera, fatta eccezione per quanto previsto dai piani e programmi regionali.

2. È consentito l'uso di fuochi all'aperto in conformità all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai piani di gestione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

3. Nelle aree perimetrate dal Piano stralcio assetto idrogeologico (PAI), approvato con decreto del Presidente della Regione n. 67 del 10 luglio 2006, si fa riferimento alle norme tecniche di attuazione dello stesso. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio, valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni interessati.

## Art. 22

### Gestione faunistica

1. Il parco esegue i censimenti e il monitoraggio della fauna selvatica. Gli interventi di gestione della fauna selvatica sono definiti e regolamentati nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia. A tale riguardo, l'ente parco si dota di un apposito regolamento faunistico.

2. Il parco soccorre la fauna selvatica ferita o in difficoltà e la conferisce al Centro recupero animali selvatici competente per territorio.

3. Il parco promuove attività di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione, anche volte alla riduzione dei fenomeni di avvelenamento con esche e bocconi, in ossequio all'ordi-

nanza ministeriale 10 febbraio 2012 (Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati) e alla normativa vigente in materia.

#### Art. 23

##### Vigilanza e competenza sull'irrogazione delle sanzioni

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nel territorio del parco e la competenza all'irrogazione delle sanzioni è attribuita al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda).

#### Art. 24

##### Sanzioni

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 8, della legge n. 394 del 1991, si applicano le sanzioni amministrative previste dal capo III, articoli 28,29, 30 e 31 della legge regionale n. 31 del 1989.

#### Capo VI

##### Disposizioni transitorie e finali

#### Art 25

##### Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si rimanda alla legge regionale n. 31 del 1989 e alla legge n. 394 del 1991.

#### Art. 26

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si fa fronte:

- a) per gli anni 2018, 2019, 2020 mediante incremento delle risorse stanziato alla

missione 09 - programma 05 - titolo 1 del bilancio di previsione della Regione 2018-2020 e corrispondente riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 13 - programma 01 - titolo 1;

- b) a decorrere dall'anno 2021 con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

#### Art 27

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAS.

Allegato A: Planimetria Parco "Foresta Campidano"

